

Prot. N. 29045/UM
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 1 luglio 2008

CIRCOLARE N. 23

- Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dipartimento delle politiche europee e
internazionali
- Direzione generale per l'attuazione delle
politiche comunitarie e internazionali di
mercato
Via XX Settembre, 20
00186-ROMA
- Agli Assessorati Regionali Agricoltura
SEDI
- Agli Assessorati Prov. Autonome Trento e
Bolzano
SEDI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA

Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA

Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

1. Premessa

In esecuzione della normativa elencata al paragrafo 2, si illustrano di seguito le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 per la campagna 2008.

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche e integrazioni.

2.2. Normativa nazionale

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

e successive modifiche e integrazioni.

D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

D.M del 2 gennaio 2008

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

D.M n. 3529 del 31 marzo 2008

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

3. Accesso alla riserva nazionale

L'accesso alla riserva nazionale è previsto e disciplinato dall'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dagli articoli 6, 7, 16 e dagli articoli dal 18 al 23bis del Regolamento (CE) n. 795/2004.

3.1 Presentazione della dichiarazione

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella presente circolare e che abbiano presentato la domanda unica di pagamento entro il 15 maggio 2008, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento (CE) n. 796/2004. La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, oggetto della presente circolare, è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata entro il 30 luglio 2008.

3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale presso il CAA, che avrà l'obbligo di archiviare la dichiarazione cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale.

3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA possono scaricare il modello della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale 2008, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal portale SIAN (www.sian.it/utilità/download).

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Palestro, 81 00184 – Roma - entro le ore 17.00 del 30 luglio 2008 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Domanda Unica di Pagamento 2008 - Allegato - Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale VIA PALESTRO, 81 00184-ROMA

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) Domanda Unica di Pagamento 2008 - Allegato - Dichiarazione di Accesso alla Riserva Nazionale
--

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di dichiarazione.

3.2. Soggetti che possono richiedere l'accesso alla riserva nazionale

I criteri di ammissibilità alla riserva nazionale sono di seguito illustrati:

Categoria di agricoltori	Condizione di ammissibilità per l'accesso alla riserva
Agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2008 (non hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva nella campagna 2005 e/o 2006 e/o 2007)	<u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4</u>
Agricoltori che hanno già avuto accesso al regime di pagamento unico nel 2005 e/o nel 2006 e/o nel 2007 (hanno presentato una domanda di fissazione dei titoli o una domanda di pagamento unica per il regime disaccoppiato o una domanda di accesso alla riserva)	<u>Possono accedere alla riserva nazionale, se ne hanno i requisiti, limitatamente alle seguenti casistiche di cui al successivo paragrafo 4:</u> B.2.9 investimenti – nel caso di acquisto o affitto entro il 1° novembre 2007 per cinque anni o più di terreni ammissibili coltivati ad agrumi B.4.2 acquisto di terreni dati in locazione (affitti scaduti dopo il 30 aprile 2007) B.6 provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie C superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo concluso dopo il 30 aprile 2007 D agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore E allineamento alle medie regionali

4. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

A. Nuovi agricoltori

La fattispecie relativa ai nuovi agricoltori è disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 1 del decreto del 31 marzo 2008 del Direttore Generale delle politiche Europee e internazionali del MiPAAF.

L'agricoltore deve avere iniziato l'attività dopo il 31/12/02, o nel 2002 ma senza ricevere nessun pagamento diretto riferito a tale anno.

Tenuto conto della classificazione già adottata per l'accesso alla riserva nazionale nel 2005, 2006 e 2007 la codifica di questa fattispecie è la seguente:

A.2 Nuovi agricoltori dal 2008

Sono i nuovi agricoltori che presentano domanda di accesso alla riserva, per la prima volta, nel 2008.

L'agricoltore, sia persona fisica che giuridica, che si trova in tale fattispecie:

- a) deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, lettera k) del reg. (CE) n. 795/2004, sotto propria responsabilità, che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica devono dichiarare di non aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né di avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

- b) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

Agea, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e calcola i titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

B. Agricoltori in situazioni particolari.

Le situazioni particolari previste come giusta causa per l'accesso alla riserva nazionale, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, sono elencate e regolate negli articoli da 19 a 23bis del Regolamento (CE) n. 795/2004, nonché dall'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005 e dagli articoli da 5 a 7 del decreto del direttore generale delle Politiche Europee e Internazionali del 31 marzo 2008, e sono di seguito elencate:

- investimenti;
- acquisto di terreni dati in locazione;
- provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 795/2004, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni; in tal caso l'agricoltore riceve un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati nella domanda e per un importo pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente le fattispecie invocate.

Le fattispecie ammissibili, utilizzando la classificazione già adottata nelle precedenti campagne, sono le seguenti:

B.2. Investimenti

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 21 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera b), del DM D/118/2005 e dall'articolo 5 del decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del MiPAAF del 31 marzo 2008.

B.2.9. Investimenti - nel caso di acquisto o affitto entro il 1° novembre 2007 per cinque anni o più di terreni ammissibili coltivati ad agrumi

L'agricoltore deve aver acquistato o affittato, entro il 1° novembre 2007, per almeno cinque anni una superficie coltivata nel 2006 ad agrumi.

È consentito richiedere titoli sulla base della presente fattispecie per le superfici a coltura specializzata di agrumi o a coltura consociata, a condizione che almeno il 25% sia coltivata ad agrumi, limitatamente alle superfici dichiarate nella domanda.

In tal caso l'agricoltore è tenuto a:

- a) produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per almeno cinque anni di una superficie coltivata ad agrumi nel 2006;
- b) dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici di cui alla precedente lettera a);
- c) produrre documentazione attestante la produzione di agrumi nel 2006.

AGEA, in fase istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e calcola gli importi di riferimento sulla base del valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati o affittati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2002 così come modificato dal D.M. del 2 gennaio 2008, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

B.4. Acquisto di terreni dati in locazione

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del DM D/118/2005 e dall'articolo 6 del decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del 31 marzo 2008.

L'agricoltore deve aver acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.

La fattispecie è limitata alla seguente tipologia di accesso:

B.4.2. Acquisto di terreni dati in locazione da parte di soggetti che hanno già partecipato al regime unico di pagamento nel 2005 e/o nel 2006 e/o nel 2007 per le superfici il cui affitto è scaduto dopo il 30 aprile 2007

Riguarda gli agricoltori che hanno già presentato una domanda unica o una domanda di fissazione nelle campagne 2005, 2006 o 2007, limitatamente alle superfici il cui affitto è scaduto successivamente al termine ultimo per far decorrere i dieci mesi di disponibilità dei terreni ai fini dell'utilizzo nella domanda unica nel 2007, vale a dire dopo il 30 aprile 2007.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile ad Agea la documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento.

I contratti di acquisto devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalità per ritardata registrazione.

I contratti di acquisto stipulati dopo il 15 maggio 2004, ma per i quali era stato stipulato un contratto preliminare in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero era stato stipulato un contratto preliminare entro il 15 maggio 2004, registrato entro i termini di legge senza penalità, sono comunque ritenuti ammissibili.

I contratti di acquisto stipulati entro il 15 maggio 2004, ma registrati oltre i termini di legge, non sono ammissibili ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 riferite unicamente alle superfici il cui contratto di locazione è scaduto successivamente al 30 aprile 2007 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

Agea in sede istruttoria verifica le condizioni di ammissibilità e calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquistati e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005 così come modificato dal D.M. del 2 gennaio 2008, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

B.6. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

La fattispecie è regolamentata dall'articolo 23bis del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 7 del decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del MiPAAF del 31 marzo 2008..

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005 e/o nel 2006 e/o 2007.

La fattispecie è suddivisa in due tipologie di accesso:

B.6.1 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso con l'amministrazione

L'agricoltore che ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento, che permetta di considerare un quantitativo di riferimento superiore (superfici, capi, produzione), può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 bis del Regolamento (CE) n. 795/2004;
- b) deve rendere o aver reso disponibile ad Agea il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

Agea calcola i titoli per ettaro basati sulla media degli importi di riferimento generati sui terreni e dai capi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

La domanda di accesso alla riserva per i casi di risoluzione di contenzioso non è soggetta a scadenza e può essere presentata in qualsiasi momento all'Agea.

B.6.2 Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie relative a contenzioso tra le parti

L'agricoltore che è in possesso di un provvedimento amministrativo o di una decisione giudiziaria attraverso la quale ottiene la disponibilità di terreni condotti nel periodo di riferimento da soggetti terzi che ne impedivano la coltivazione da parte del soggetto richiedente, ovvero la disponibilità di terreni concessi dall'autorità giudiziaria, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui al citato articolo 23 bis del Regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve rendere o aver reso disponibile ad Agea il provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici che sono disponibili per la coltivazione e che non hanno generato importo di riferimento per l'agricoltore richiedente;

c) deve indicare tutte le superfici ammissibili di cui alla precedente lettera b); il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti. Non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

Agea calcola titoli per ettaro basati sul valore più alto tra la media degli importi di riferimento generati nel periodo di riferimento sui terreni acquisiti e la media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118/2005, così come modificato dal D.M. del 2 gennaio 2008, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

I titoli calcolati ed assegnati avranno valore a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data di fissazione definitiva dei titoli e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda di pagamento unica, i titoli possono essere utilizzati fin dalla campagna di assegnazione.

C. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2 del decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del 31 marzo 2008 del MiPAAF..

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005 e/o nel 2006 e/o nel 2007.

L'agricoltore deve aver avuto nel periodo di riferimento delle superfici oggi ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) 1782/2003, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento che ne impedivano l'utilizzo per la richiesta dei premi comunitari seminativi, tabacco, zucchero, olio, agrumi e pomodoro.

Come specificato nel decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

E' consentito richiedere titoli per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2007.

Si specifica che il programma di ristrutturazione e/o sviluppo deve avere impedito all'agricoltore che invoca questa causa l'utilizzo di tali superfici per la richiesta di premi comunitari nel periodo di riferimento.

Non è consentito richiedere titoli a valere sulla riserva, sulla base del presente articolo, agli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del DM n. 1628 del 3 agosto 2004.

Se sussistono le condizioni di cui sopra, l'agricoltore può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) deve rendere o aver reso disponibile ad Agea la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro;

Agea, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e calcola titoli per ettaro basati sulla media regionale di cui all'articolo 2 del DM D/118 del 24 marzo 2005, così come modificato dal D.M. del 2 gennaio 2008, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore.

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'articolo 2, paragrafo 3, del DM D/118/2004 e dall'articolo 4 del decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del 31 marzo 2008 del MiPAAF.

L'agricoltore deve avere attualmente a disposizione delle superfici potenzialmente ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del Regolamento (CE) 1782/2003, per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati, sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

L'agricoltore può aver presentato domanda unica, o domanda di fissazione, nel 2005 e/o nel 2006 e/o nel 2007.

Come specificato nel decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del 31 marzo 2008, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

- a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;
- b) determinino oggi, rispetto al periodo di riferimento, una diminuzione delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

Gli ettari di superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica devono essere inferiori al numero di ettari necessari per l'utilizzo dei titoli ordinari assegnati e tale insufficienza di superficie deve essere causata dall'adesione ai programmi sopra descritti.

Se sussistono i presupposti sopra descritti, l'agricoltore può richiedere l'accesso alla riserva nazionale alle presenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e di trovarsi attualmente nella disponibilità di una superficie di riferimento inferiore;
- b) deve rendere o aver reso disponibile ad Agea la documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione, l'eventuale provvedimento di ammissione;
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b), che erano state dichiarate nel periodo di riferimento e che oggi non possono essere richieste a premio;
- d) deve indicare tutte le superfici oggi ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005; il corrispondente numero di ettari equivale al numero di titoli richiesti; non è ammessa la richiesta per superfici ammissibili totali inferiori a un ettaro.

Il numero di ettari indicati al precedente punto d) non può essere inferiore alla differenza tra il numero di ettari del periodo di riferimento, di cui all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, ed il numero di ettari oggi disponibili di cui al precedente punto c). Per chiarire con un esempio:

se la superficie ammissibile del triennio di riferimento era pari ad ettari 100 e le superfici ammissibili oggi disponibili perché coinvolte in un programma di ristrutturazione sono pari a 20 ettari, la superficie di cui al precedente punto d), per la quale si richiede l'accesso alla riserva nazionale, non può essere inferiore a 80 ettari.

La differenza di cui sopra non può essere inferiore al 50% degli ettari relativi ai titoli provvisori assegnati.

Agea, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità.

Tutti i titoli in possesso del richiedente vengono restituiti alla riserva nazionale; Agea assegna titoli per ettaro da riserva in numero pari alla superficie ammissibile dichiarata alla precedente lettera d), con un importo unitario pari all'importo di riferimento restituito alla riserva suddiviso per il summenzionato numero di ettari di superficie ammissibile, eventualmente ridotti nell'importo per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

E. Allineamento alle medie regionali

La fattispecie è disciplinata nell'articolo 42, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dall'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 3 del decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del 31 marzo 2008..

L'agricoltore deve possedere titoli all'aiuto e richiedere altri titoli alla riserva nazionale in virtù delle casistiche riportate al paragrafo 4, lettera A o al paragrafo 4, lettera C della presente circolare.

Il valore dei titoli già posseduti deve essere inferiore al valore dei titoli a lui assegnati sulla base della media regionale.

L'agricoltore che si trova in questa fattispecie, può richiedere l'innalzamento del valore dei titoli già posseduti alla media regionale dei titoli a lui assegnati dalla riserva nazionale, alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera A del paragrafo 4 della presente circolare, ovvero nelle condizioni di cui alla lettera C del paragrafo 4 della presente circolare;
- b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede la valorizzazione alla media regionale;
- c) deve indicare tutte le superfici ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2 della circolare ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui ai paragrafi 4, lettere A e C della presente circolare;

Agea, in sede istruttoria, verifica le condizioni di ammissibilità e innalza il valore dei titoli di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alla media regionale delle zone in cui ricadono le superfici di cui alla precedente lettera c), eventualmente ridotte per il rispetto dei massimali nazionali di cui all'allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

5. Vincoli dei titoli da riserva

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli da riserva non possono essere trasferiti, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione e, se non utilizzati in ciascun anno del predetto quinquennio, riconfluiscono immediatamente nella riserva nazionale.

I casi disciplinati nella presente circolare e che concretizzano il vincolo sopra descritto sono:

- a) i casi previsti al paragrafo 4, dalla lettera A alla lettera D, della presente circolare;
- b) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di oltre il 20%.

Il caso che non concretizza il vincolo sopra descritto è:

- c) il caso di cui al paragrafo 4, lettera E, della presente circolare, se il valore dei titoli per i quali si è richiesto l'innalzamento alla media regionale è stato accresciuto di un importo uguale o inferiore al 20% del valore dei titoli aumentati.

6. Definizione del valore dei titoli

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 7, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore definitivo dei titoli è calcolato secondo la procedura di cui all'articolo 12 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005.

7. Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni che il produttore deve rilasciare relativamente alla specifica fattispecie nella quale ricade, sono riportate in modo puntuale all'interno del modulo di dichiarazione. Pertanto, **barrando il riquadro corrispondente alla fattispecie invocata**, l'agricoltore perfeziona la propria dichiarazione.

8. Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale

La documentazione giustificativa necessaria per l'accesso alle diverse fattispecie è descritta nell'Allegato1 – Elenco dei documenti giustificativi da presentare per l'accesso alla riserva nazionale – che contiene, in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, le seguenti informazioni:

- colonna A: codifica di ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale in base alla presente circolare;
- colonna B: definizione della fattispecie ai sensi del decreto del direttore generale delle politiche Europee e internazionali del 31 marzo 2008. e della presente circolare;
- colonna C: in relazione a ciascuna fattispecie, elenco delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inserite nella domanda di accesso alla riserva;
- colonna D: per le fattispecie A, B, C e D, elenco delle dichiarazioni da produrre in allegato alla domanda di accesso alla riserva;
- colonna E: descrizione della fattispecie giuridica (ad esempio contratto di affitto, compravendita, atto di donazione, ecc) a supporto delle richieste di accesso alla riserva per gli agricoltori che si trovano in situazioni particolari ai sensi dell'art. 42, par. 4 del reg. (CE) 1782/03;
- colonna F: per le diverse fattispecie, elenco della documentazione giustificativa da presentare.

9. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale

L' Allegato 2 – Tabella sinottica dei controlli da eseguire sulle domande di accesso alla riserva nazionale – in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva (colonna A), identificata secondo l'ordine e la codifiche introdotte dalla presente circolare, contiene l'elenco dei controlli (colonna B) effettuati da Agea.

I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:

1. controlli amministrativi;
2. controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)

Relativamente al punto 2 si precisa quanto segue:

- il controllo del coefficiente di densità sulle superfici a pascolo previsto per le fattispecie A, B, C riguarda le sole superfici dichiarate per l'accesso alla riserva e prende in considerazione i capi medi detenuti nel registro di stalla risultante nell'anagrafe zootecnica, relativamente ai capi bovini e ovicaprini, nel periodo 16.05.2007 - 15.05.2008;
- il controllo della dichiarazione del nuovo produttore del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 2, lettera k), del regolamento (CE) 795/2004 viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per quanto riguarda le persone giuridiche, che devono avere i soci controllanti la società nella posizione di non aver esercitato l'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, si procederà con l'estrazione a campione di un certo numero di richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL TITOLARE
(Paolo Gulinelli)